

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza Sezione Civile

nella persona del dott.ssa Angela Notaro, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1515 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018

TRA

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in [REDACTED], via [REDACTED] n° [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED], dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORE - OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] via [REDACTED] n° [REDACTED] (partita I.V.A. n° [REDACTED]) ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED] n° [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti autenticata dal notaio [REDACTED] di [REDACTED] il [REDACTED], repertorio n° [REDACTED],



depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo il 26.5.2008

al n. [REDACTED] R.G. procure;

CONVENUTA - OPPOSTA

E

[REDACTED] (P. Iva [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED] al
[REDACTED] e per essa, quale procuratore, nonché in proprio
[REDACTED] (P. Iva [REDACTED]), in persona dell'Amministratore
Unico pro tempore, con sede legale in [REDACTED] al [REDACTED] n. [REDACTED]
elettivamente domiciliate in [REDACTED] via [REDACTED],
presso lo studio degli avv.t. [REDACTED] ed [REDACTED] del Foro d. [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED], dai quali sono
rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle
liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e di risposta;

CONVENUTE - OPPOSTE

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede legale in [REDACTED] via [REDACTED] ([REDACTED]);

CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE

OGGETTO: opposizione d.i. - contratto di finanziamento

Conclusioni delle parti: all'udienza del 28 novembre 2019 le parti
concludevano come da rispettivi atti introduttivi.

IN FATTO E IN DIRITTO



Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2018, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] s.p.a., la [REDACTED] SPV s.r.l., la [REDACTED] s.r.l. e la [REDACTED] s.r.l. (d'ora innanzi denominate, rispettivamente, soltanto [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per ottenere la revoca del d.i. n.6715/2017, emesso dal Tribunale di Palermo il 22 novembre 2017 in favore della [REDACTED] avente ad oggetto il pagamento della somma di € 23.998,94, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo debitorio di un contratto di finanziamento per € 30.000,00 stipulato con la [REDACTED] l'8 aprile 2013.

Deduceva:

- il difetto d'interesse ad agire della [REDACTED], stante l'intervenuta cessione dei crediti in blocco in favore della [REDACTED] s.r.l. in data 3 aprile 2017, ossia antecedentemente alla comunicazione al correntista della decadenza dal beneficio del termine da parte della [REDACTED] il 10.07.2017;
- la successiva cessione in blocco dei crediti dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED] in favore della [REDACTED] ed il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti alla società [REDACTED], società tutte che pertanto evocava in giudizio;
- l'inidoneità degli estratti conto certificati per la prova del credito;
- la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ai sensi dell'art.117 TUB, in quanto la copia consegnata al cliente non era stata sottoscritta dalla Banca;



- la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi compensativi e moratori per usurarietà.

La [REDACTED] costituitasi, eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'opposizione ex art.645 c.p.c. per tardività e la nullità insanabile della notifica del d.i. per la mancata sottoscrizione della procura alle liti in formato ".p7m".

Nel merito, assumeva l'infondatezza della opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Si costituivano in giudizio, con un'unica comparsa, anche la [REDACTED] e, per essa, quale procuratrice, nonché in proprio, la [REDACTED], le quali eccepivano l'inammissibilità della loro citazione diretta in giudizio, il loro difetto di legittimazione passiva e l'improcedibilità per mancato preventivo esperimento della mediazione. Nel merito, assumevano l'infondatezza della opposizione.

La [REDACTED] sebbene ritualmente citata in giudizio, invece, non si costituiva.

Con ordinanza del 13 giugno 2018, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. ed invitava la parte opponente ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.

Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, il G.I. formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte di [REDACTED] in favore della [REDACTED] della somma onnicomprensiva di euro 16.000,00 (di cui € 1.000,00 a titolo di



contribuzione alle spese legali), da corrispondersi in 40 rate con cadenza mensile di euro 400,00 o con la diversa rateazione concordata tra le parti.

Quindi, all'udienza del 20 marzo 2019, il difensore dell'opponente dichiarava che il proprio assistito non aderiva alla proposta conciliativa del giudice, non essendo compatibile con le sue condizioni economiche (essendo nullatenente). Formulava alle controparti la seguente proposta transattiva: pagamento immediato alla sottoscrizione dell'accordo in unica soluzione della somma di euro 9.000,00 onnicomprensiva a saldo e stralcio del debito.

Il difensore della opposta [REDACTED] dichiarava che la propria assistita aderiva alla proposta conciliativa del giudice soltanto in ordine al quantum e che, relativamente alla modalità di pagamento era stata effettuata una proposta di pagamento della somma di euro 4.000,00, seguito da n.30 rate di 400,00 cadauna fino a concorrenza della somma di euro 16.000,000; proposta transattiva non accettata dall'opponente. Dichiarava di non accettare la proposta formulata in udienza dal procuratore dell'opponente.

Il difensore della [REDACTED] rilevava di avere eccepito il difetto di legittimazione passiva, motivo per cui non aderiva alla proposta conciliativa, richiedendo la condanna alle spese.

Quindi, all'udienza del 28 novembre 2020, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della [REDACTED], la quale non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale citazione in giudizio.

Occorre, quindi, passare all'esame dell'eccezione di inammissibilità della opposizione per tardività e di nullità insanabile della notifica del d.i..

Entrambe le eccezioni sono infondate.

La eccezione di tardività della opposizione è fondata dalla opposta [REDACTED] sulla previsione di cui all'art. 16-septies del d.l. 179/2012 (poi conv. nella L. 221/2012 e inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del d.l. n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.114/2014) secondo cui *"la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo"*.

Ne discenderebbe, nella specie, che la notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in opposizione al d.i., consegnata dopo le ore 21 del giorno 15.01.2020, sarebbe da ritenersi perfezionata alle 7 del giorno successivo del 16.01.2020, ossia oltre il termine di gg. 40 dalla notifica del d.i. avvenuta il 5 dicembre 2017.

Come è noto, tuttavia, la Corte Cost. con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.16 -septies citato proprio nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 del



giorno di notifica, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

La sentenza della Corte Cost ha efficacia retroattiva e si applica al giudizio pendente, sicché la presente opposizione al d.i. è da ritenersi tempestiva perché notificata il 15 gennaio 2020 entro 40 gg..

Parimenti è infondata l'eccezione di nullità della notifica discendente dalla mancata sottoscrizione della procura alle liti in formato ".p7m".

Secondo le S.U. della Suprema Corte di Cassazione, *invero, "In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale."* (in termini la massima di Cass. S.U. n. 10266/2018).

Il caso affrontato dalle Sezioni Unite sopra citate riguarda proprio il deposito di ricorso con due distinte procure alle liti, una classica redatta dall'avvocato e sottoscritta per autentica e, altra, redatta da Notaio. In entrambi i casi si trattava - come nel caso di specie - di procura con sottoscrizione del cliente autenticata dal difensore in formato analogico, poi



digitalizzata mediante scansione per immagine in formato PDF dall'avvocato difensore, il quale aveva provveduto a firmare digitalmente la copia informatica per immagine.

Passando quindi all'esame della eccezione - formulata dall'opponente - di carenza di interesse ad agire della [REDACTED] per intervenuta cessione del credito, si tratta più propriamente di una eccezione di difetto di legittimazione attiva.

Detta eccezione è priva di fondamento.

Dalla documentazione prodotta dalla [REDACTED] e [REDACTED] si evince che il credito vantato nei confronti di [REDACTED] non era compreso nelle posizioni cedute in forza dei contratti di cessione di crediti in blocco pro soluto dalla [REDACTED] alla Italcapital sottoscritto in data 27 settembre 2017 (vedi liste dei crediti allegate ai contratti di cessione di cui agli allegati nn. 5 e 6 della comparsa di risposta).

La [REDACTED] risulta quindi titolare del credito azionato nel monitorio.

Ne consegue, per converso, il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] della [REDACTED] e della [REDACTED] che determina l'inammissibilità della opposizione proposta nei loro confronti.

Quanto al merito, l'eccezione di parte opponente secondo cui il contratto di finanziamento sarebbe nullo per difetto di forma scritta, stante la consegna di copia al cliente non sottoscritta dalla Banca è destituita di fondamento.



Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – infatti, *“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.”* (in termini la massima di Cass. n.22385/2019; conformi Cass. n. 16070/2018, n.14646/2018 e n.14243/2018 che afferma i medesimi principi per i contratti di intermediazione finanziaria).

Nella specie, il contratto di finanziamento risulta sottoscritto da [REDACTED] in ogni sua parte in data 8.04.2013, anche per recezione della copia del contratto corredata dal documento Informazioni Europee e di Base sul Credito ai Consumatori (vedi riquadro “Ricezione Documentazione” a pagg. 10/12 del contratto allegato b del fascicolo monitorio).

Per quanto concerne, poi, il motivo di opposizione relativo alla natura usuraria degli interessi, le contestazioni sono del tutto generiche.

È infatti onere della parte che adduce l'usurarietà del tasso degli interessi allegare quali siano i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso-soglia, nonché produrre in giudizio i decreti ministeriali del MEF recanti



l'indicazione del tasso-soglia, essendo palesemente insufficiente limitarsi a richiamare la normativa relativa ai tassi di interesse usurari.

Nella specie, la doglianza in ordine alla asserita applicazione di interessi usurari è stata genericamente formulata e totalmente sfornita di adeguato supporto probatorio nell'*an* e nel *quantum*.

Invero, l'opponente si è limitato a richiamare la normativa relativa ai tassi di interesse usurari ma non ha provato, mediante produzione documentale, o chiesto di dimostrare in che termini il contratto di finanziamento sia stato concluso in violazione dei rappresentati principi.

La opposta [redacted], dal canto suo, ha fornito prova adeguata del suo credito mediante la produzione del contratto di finanziamento e degli estratti conto certificati (vedi produzione del monitorio).

Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va dichiarata inammissibile nei confronti della [redacted], della [redacted] e della [redacted] e rigettata nei confronti della [redacted].

Per l'effetto, il d.i. deve essere confermato.

Le spese di lite tra l'opponente e le opposte [redacted], [redacted] e [redacted] seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta.

In favore della [redacted] e della [redacted] viene effettuata una liquidazione unica, stante la costituzione unitaria in giudizio, con l'aumento per il numero



di parti e la riduzione per la pronuncia in mero rito, ai sensi dell'art.4, rispettivamente, comma secondo e quarto D.M. citato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore della [REDACTED], stante la sua contumacia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] SPV s.r.l., della [REDACTED] s.r.l. e della [REDACTED] s.r.l.;
- dichiara, per l'effetto, inammissibile l'opposizione proposta contro la [REDACTED] SPV s.r.l., la [REDACTED] s.r.l. e la [REDACTED] s.r.l.;
- rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] contro la [REDACTED] s.p.a.;
- conferma, per l'effetto, il d.i. n.6715/2017, emesso dal Tribunale di Palermo il 22 novembre 2017;
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED] nonché dalla [REDACTED] che liquida, per le prime due, in complessivi € 1.800,00, e per la terza, in € 4.000,00, in entrambi i casi, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti della [REDACTED]

Così deciso a Palermo il 12 marzo 2020.

Il Giudice



Dott.ssa Angela Notaro

*La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Angela Notaro**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

